

Roma

16/02/2022

PROT. N. 10/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 10/2022

LORO SEDI

Oggetto: Cessione Bonus Edilizi

Carissimi,

La norma correttiva del divieto alla sub-cessione dei crediti fiscali introdotto dal decreto Sostegni ter è sostanzialmente pronta: aumenta il numero di cessioni dei crediti fiscali (ma solo per i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia e limitato a 3 anche per società o veicoli dei gruppi bancari), con l'introduzione di una sorta di bollino di qualità, una certificazione della tracciabilità del credito fiscale. Il problema, tuttavia, non sarà bollinare i crediti futuri, ma quelli già in circolazione: ricostruire la genuinità dei crediti fiscali già scambiati sembra sostanzialmente impossibile. Altrettanto complicata appare poi la definizione delle possibili responsabilità di quanti avessero acquistato crediti oggetto di frodi: su chi ricadrà la responsabilità tributaria (e penale) della rifusione di crediti inesistenti già volatilizzati?

Rimane ancora da stabilire quale sarà il veicolo legislativo utile, ma la **norma correttiva del divieto alla sub-cessione dei crediti fiscali** introdotto dal decreto Sostegni ter (art. 28, D.L. n. 4/2022) è sostanzialmente pronta e condivisa da tutte le forze politiche.

Senza correzioni, la formulazione attuale consentirebbe, oltre allo sconto sul corrispettivo, **solo una cessione** del credito d'imposta senza possibilità di ulteriori cessioni "a catena" mentre, solo grazie ad una disposizione transitoria, sarà possibile una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che alla data del 17 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, il termine del 17 febbraio deve essere letto con riguardo alla **data in cui l'opzione** esercitata tra le parti **viene comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate** e quindi, a pena di nullità dei contratti di cessione, sarà possibile procedere a un'ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta pervenuti nella disponibilità del "futuro cedente" e resi conoscibili telematicamente alle Entrate entro la data del 16 febbraio.

Le correzioni in arrivo...

Quali sono le soluzioni legislative in dirittura d'arrivo per superare con ragionevolezza il blocco provocato da questa disposizione conseguente alla scoperta dell'enorme mole di frodi nel marketplace delle cessioni del credito da agevolazioni edilizie?

Aumento del numero di cessioni dei crediti fiscali (ma solo per i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia e limitato a 3 anche per società o veicoli dei gruppi bancari) e, inoltre, l'introduzione di una sorta di **bollino di qualità**, ovvero una certificazione della tracciabilità del credito fiscale.

... e le questioni ancora aperte

Il problema, tuttavia, non sarà bollinare i **crediti** futuri, ma quelli **già in circolazione**: perché ricostruire la genuinità di tutti i crediti fiscali già scambiati sembra sostanzialmente impossibile.

Altrettanto complicata, peraltro, appare la definizione delle possibili responsabilità di tutti coloro che avessero acquistato crediti oggetto di frodi: su chi ricadrà la **responsabilità tributaria** (e **penale**) della rifusione dei crediti inesistenti già volatilizzati?

Confini delle responsabilità da tracciare con precisione

Senza chiarezza su questi punti sembra difficile che il mercato dei bonus edilizi possa ritrovare la serenità smarrita negli ultimi mesi, atteso il fatto che il mondo bancario difficilmente riaprirà i rubinetti se non sarà chiaro con nettezza a quali condizioni possano essere imputate **responsabilità per frodi**.

Ad oggi, la norma solleva gli acquirenti dei crediti fiscali se gli acquisti sono fatti in buona fede e, in ordine ai profili di responsabilità solidale e di concorso nella violazione per i cessionari del credito d'imposta, l'art. 121, comma 4, del D.L. n. 34/2020 prevede che questi ultimi rispondano solo per l'eventuale utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta acquisito.

Ma siamo davvero certi che un eventuale **concorso nella violazione** per i cessionari non possa scattare per "leggerezza" nella valutazione del credito acquisito?

A quel punto, quali controlli preventivi ante-acquisizione potrebbero evitare la responsabilità in solido per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi?

Se i confini delle responsabilità non saranno tracciati con massima precisione, anche una nuova norma finalizzata a riattivare plurimi passaggi successivi al primo per le cessioni del credito potrebbe non bastare.

La soluzione invocata dalle banche è che, in caso di frodi, debba rispondere esclusivamente il cedente originario, beneficiario della detrazione (o impresa che ha operato lo sconto in fattura), assieme agli eventuali soggetti che abbiano concorso alla realizzazione dell'operazione fraudolenta e nessuna conseguenza dovrebbe pertanto ricadere sull'acquirente in buona fede.

In tal senso, un **codice identificativo per ogni operazione** di cessione e per quelle plurime solo tra soggetti qualificati come banche, intermediari finanziari, società di cartolarizzazione o imprese di assicurazione potrebbe essere in condizione di garantirne la bontà, ma certamente non risolverà la questione di chi debba pagare il costo delle frodi già perpetrate e di quelle eventualmente future. Se non ci sarà chiarezza su tali responsabilità, anche il presente e il futuro prossimo di queste attività rimarrà impantanato nell'incertezza.

Di sicuro, la stretta alla circolazione dei crediti sta bloccando anche le operazioni legittime mentre, per le imprese, il divieto di effettuare ulteriori cessioni oltre alla prima impedisce di utilizzare i crediti per il pagamento delle forniture necessarie ai cantieri e, infine, non consente a molte banche di piccole e medie dimensioni di cedere sul mercato secondario.

Che non sia allora il caso di limitare **solo due/tre cessioni**, successive alla prima, ma magari **per tutti**?

Che, però, non sia il caso di imporre anche, per tutti i cessionari, la necessità di avvalersi di **advisor qualificati** per poter evitare il coinvolgimento fraudolento e per poter provare con chiarezza la propria buona fede?

Al momento, l'unica certezza è che l'uscita di alcuni player pubblici dal mercato dei crediti fiscali ha determinato una riduzione della domanda di acquisto degli stessi e con le nuove regole è possibile immaginare un netto rialzo delle commissioni di sconto: 15-20 punti per le scadenze più brevi, 25-30 per quelle più lunghe. Come, purtroppo, già detto anche qualche giorno fa i costi del peccato li pagheranno gli innocenti.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.